



.....OMISSIS.....

Oggetto

Fondazione ".....OMISSIS....." - art. 1, comma 1, lett. e), Allegato I.1, d.lgs. 36/2023 – organismo di diritto pubblico – art. 15 d.lgs. 36/2023 - nomina del Rup – d.lgs. 33/2013 – applicabilità alla Fondazione – assunzione di personale e conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti in quiescenza dalla pubblica amministrazione - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0043-2025-FC

FUNZ CONS 19/2025

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 17 marzo 2025, acquisita al prot. Aut. n. 41179, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 aprile 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con l'istanza di parere sopra indicata, l'Amministrazione richiedente formula diversi quesiti in ordine alla Fondazione ".....OMISSIS.....", sulla base delle caratteristiche della stessa, come fissate nell'Atto costitutivo e nello Statuto, di "Fondazione in partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate", che non persegue fini di lucro e non può distribuire utili e che ha come scopo quello "di far parte del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99". Si sottolinea, inoltre, che le fonti di finanziamento della Fondazione sono costituite, di fatto, esclusivamente "dai fondi regionali connessi al PR FSE + Abruzzo 2021-2027 dedicati alla formazione professionale degli ITS e da fondi connessi alle linee PNRR relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)". Si comunica, infine, che la Fondazione ITS ha un solo dipendente in distacco e in regime di part-time, con qualifica di assistente di segreteria, mentre il resto delle posizioni (coordinatori didattici, docenti e supporto amministrativo) sono coperte con personale avente rapporto di collaborazione e/o con affidamenti di servizi professionali.

Sulla base di tali caratteristiche, l'Amministrazione comunale (che rientra tra i soci fondatori della Fondazione) chiede all'Autorità di esprimere avviso sui seguenti quesiti (i) qualificabilità della Fondazione come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. e), All. I.1. del d.lgs. 36/2023; (ii) sottoposizione della stessa alla disciplina in materia di trasparenza amministrativa di

cui al d.lgs. 33/2013; *(iii)* considerata la carenza in pianta organica di figure professionali con adeguata professionalità ai fini dell'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, possibilità di nominare, quale Responsabile Unico di Progetto, un componente del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di professionalità necessari; *(iv)* in caso di risposta negativa a tale ultimo quesito, possibilità di nominare quale Responsabile Unico di Progetto, un membro del CdA successivamente alle sue dimissioni dall'organo di amministrazione; *(v)* considerata la natura della Fondazione ITS Academy, possibilità di assumere con contratto di lavoro subordinato e/o procedere ad affidamenti di incarichi di collaborazione a soggetti in quiescenza dalla pubblica amministrazione.

Al fine di esprimere avviso sui quesiti posti, con particolare riferimento al primo degli stessi, riferito alla qualificazione della Fondazione come organismo di diritto pubblico ai sensi del d.lgs. 36/2023, sembra opportuno evidenziare, in primo luogo, che secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1 del Codice, per «organismo di diritto pubblico», si intende «qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico». Gli organismi di diritto pubblico, ai sensi dello stesso art. 1, comma 1, lett. q), sono inclusi tra le «amministrazioni aggiudicatrici» tenute, in quanto tali, all'integrale applicazione del Codice per l'acquisizione di beni e servizi strumentali all'esercizio delle attività di competenza.

La nozione di organismo di diritto pubblico sopra richiamata recepisce la ricostruzione operata dal legislatore comunitario e conferma, altresì, la disciplina già dettata in materia dal previgente d.lgs. 50/2016, contemplante all'art. 3, comma 1, lett. d), disposizioni pressoché sovrapponibili a quella sopra riportata. Nella nuova disposizione è stato effettuato un adattamento «all'elaborazione giurisprudenziale nel frattempo divenuta diritto vivente: in quest'ottica si spiega, ad esempio, nella definizione del requisito teleologico dell'organismo di diritto pubblico (art. 3, lett. c), la scelta di riferire il carattere non commerciale o industriale all'attività svolta e non più al bisogno soddisfatto (...)» (Relazione Illustrativa del d.lgs. 36/2023).

La sostanziale continuità della disciplina dettata al riguardo dal nuovo Codice rispetto al d.lgs. 50/2016, consente di richiamare l'avviso dell'Autorità e della giurisprudenza espresso in relazione alla previgente disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. d), sopra citata.

Più in dettaglio, nel rinviare alle numerose pronunce dell'Autorità sul tema, contenenti utili indicazioni in ordine ai profili interpretativi ed applicativi della norma sopra richiamata (*ex multis* pareri sulla normativa AG41/2010, AG12/2011, AG20-09, AG47/2013, AG29/2014, AG41/2011, AG66/15/AP, AG3/2021, delibera n. 357/2023, Atto del Presidente 19.10.2022 Fasc.3710/2022; parere Funz Cons 65/2024), in merito alla qualificabilità di un soggetto giuridico quale organismo di diritto pubblico, è stata affermata in primo luogo la necessaria compresenza, nel singolo caso concreto, delle tre condizioni indicate dalla norma, con la conseguenza che la mancanza anche di una sola di esse non consente di qualificare l'ente come organismo di diritto pubblico (CGE, Sezione IV, 5 ottobre 2017, in causa C-567/15) e con l'ulteriore precisazione che il requisito dell'influenza pubblica dominante, descritto nel punto 3) della disposizione *de qua*, è integrato anche in presenza di uno soltanto dei presupposti ivi contemplati (delibera Anac n. 357/2023).

Inoltre, alla luce del duplice scopo di promozione della concorrenza e della trasparenza perseguito dalle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, è stato chiarito che alla nozione di organismo di diritto pubblico deve essere data un'interpretazione funzionale, pertanto, ai fini della verifica della sussistenza dei tre requisiti indicati dalla norma, è indifferente la forma di costituzione degli organismi interessati e il carattere di diritto privato degli stessi non costituisce un criterio atto ad escludere la qualificazione quali amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della medesima disposizione del Codice (parere Funz Cons 65/2024).

Con specifico riguardo al requisito teleologico, inoltre, è stato evidenziato che l'organismo di diritto pubblico si caratterizza per il suo asservimento al soddisfacimento di esigenze di interesse generale che persegue lasciandosi "guidare da considerazioni diverse da quelle economiche", quand'anche parte della sua operatività sia svolta sul mercato. Tale figura non ricorre quindi quando il soggetto esercita la sua missione in un contesto economico concorrenziale con i privati ed è gestito secondo criteri di efficacia e redditività tipici dell'imprenditore privato, con assunzione del rischio di impresa (parere AG 3/2021, parere AG12/2011, Parere AG 20-2009). Al contrario, ricorre la figura dell'organismo di diritto pubblico, quando il soggetto non fonda la sua attività principale solo su criteri di rendimento, efficacia e redditività, non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento dell'attività (i quali devono ricadere sulla pubblica amministrazione controllante) e il servizio d'interesse generale, oggetto dell'attività, non possa essere rifiutato per mere ragioni di convenienza economica (Cass. SS.UU., 28 marzo 2019, n. 8673; Cons. Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6534). Inoltre gli approdi giurisprudenziali più recenti in materia, pongono l'accento sulle ragioni istitutive dell'organismo di diritto pubblico, affermando che ricorre il requisito teleologico se l'organismo è stato costituito da un soggetto pubblico appartenente al perimetro allargato della pubblica amministrazione, per dare esecuzione ad un servizio che è necessario perché è strettamente connesso alla finalità pubblica di quest'ultimo (sul punto parere AG3/2021 e giurisprudenza ivi citata; parere Funz Cons 70/2022).

Infine, sul requisito della c.d. dominanza pubblica è stato osservato che ove l'organo di amministrazione venga nominato in maggioranza dal socio pubblico ed eserciti poteri di gestione, di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dell'attività dell'ente, può ritenersi soddisfatto il requisito della dominanza pubblica (secondo quanto chiarito nel parere AG 41/2011 cit.). Quanto al finanziamento pubblico maggioritario, è stato chiarito che questo ricorre quando il soggetto riceve, anche indirettamente, in modo maggioritario, finanziamenti pubblici per l'espletamento della propria attività (parere AG29/2014). Infine, il controllo pubblico si riscontra in presenza di un controllo sulla gestione idoneo a determinare un'influenza pubblica penetrante sull'attività dell'ente controllato, con poteri di verifica sull'esattezza, sull'economicità e sulla redditività dell'amministrazione; e infine quando i suoi organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti da membri più della metà dei quali sia designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (*ex multis* parere Funz Cons 40/2022).

Dunque, in presenza dei requisiti sopra indicati, un soggetto giuridico deve essere qualificato come organismo di diritto pubblico ai sensi sostituito dell'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1, del Codice, con conseguente obbligo di applicare le disposizioni del d.lgs. 36/2023 per l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni.

Sulla base delle considerazioni che precedono, con riguardo al primo quesito sollevato nell'istanza di parere, può osservarsi che sembrano sussistenti, per la Fondazione ITS Academy, i caratteri tipici della figura dell'organismo di diritto pubblico ai sensi del d.lgs. 36/2023.

Va evidenziato al riguardo che la Fondazione è stata costituita "con lo scopo di far parte del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla legge 15 luglio 2022, n. 99" (art.

1 Statuto). Tale legge, «nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione», «istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei» (art. 1). Gli ITS Academy «hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, [...] hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese» (art. 2).

Inoltre, gli «ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede» (art. 4).

La legge disciplina, inoltre, le modalità costitutive degli ITS Academy, gli organi, il patrimonio, le modalità operative e di finanziamento degli stessi (prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di apposito Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione).

Si osserva infine, sul punto, che in applicazione dell'art. 4, co. 3, della l. n. 99/2022, Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato il d.m. 89/2023, al fine di definire lo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy e fornire indicazioni in ordine alla costituzione delle stesse.

La Fondazione oggetto dell'istanza di parere rivolta all'Autorità, si inserisce, quindi, nell'ambito delle fondazioni costituite ai sensi della legge n. 99/2022, sopra richiamata, come può evincersi dallo Statuto, secondo il quale la stessa ha come scopo quello «*di far parte del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99*».

Lo Statuto stabilisce inoltre che la Fondazione ITS Academy opera senza scopo di lucro e non può distribuire utili e, con riguardo alla missione perseguita, prevede che «Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. 2. Costituisce priorità strategica degli

ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, (...)».

Da quanto sopra deriva quindi che sotto il profilo dell'elemento teleologico, la Fondazione può ritenersi volta a soddisfare *"esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale"*, come può qualificarsi l'attività di istruzione e formazione professionalizzante – come meglio descritta nello Statuto – dalla stessa svolta nel quadro delle finalità di interesse pubblico perseguite attraverso il "complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022" (istituito al fine di *"promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei"*). Attività, queste – si ribadisce - svolte senza scopo di lucro e senza distribuzione di utili (art. 1 statuto) ed inoltre, senza sopportazione del rischio di impresa (tenuto conto del fatto che, come evidenziato nell'istanza di parere, la Fondazione opera esclusivamente con fondi pubblici).

Pertanto, con riguardo alla Fondazione medesima, può ritenersi soddisfatto il requisito teleologico in parola sia con riguardo all'attività ad essa demandata, sia con riguardo alle ragioni istitutive - di interesse generale - della stessa (*"far parte del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla legge 15 luglio 2022, n. 99"*).

Sotto il profilo dell'influenza pubblica dominante, integrata da almeno uno dei fattori (partecipazione, finanziamento o controllo pubblico) previsti dall'art. 1, comma 1, lett. e) dell'All. I.1. del Codice, in assenza di previsioni statutarie dalle quali desumere il potere di nomina degli organi di gestione in maggioranza dai soci pubblici, può osservarsi che per la Fondazione è prevista una forma di controllo da parte del Prefetto sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla stessa (art. 4, comma 8 e art.11, comma 10, della l. 99/2022, nonché art. 15 Statuto) e che, in ogni caso, la Fondazione gode di un finanziamento pubblico esclusivo, pertanto, può ritenersi soddisfatto anche il predetto requisito dell'influenza pubblica dominante.

Le caratteristiche in breve delineate appaiono utili a dimostrare la riconducibilità della Fondazione istante nella categoria dell'organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) dell'All. I.1 del Codice, sotto il profilo della personalità giuridica, del requisito teleologico (con riguardo alle ragioni istitutive, allo scopo perseguito, all'oggetto delle attività ad essa demandate e alle modalità con le quali opera) e del requisito della dominanza pubblica (tenuto conto, in particolare, del finanziamento pubblico maggioritario/esclusivo), con il conseguente obbligo, per la Fondazione stessa, di applicare le disposizioni del d.lgs. 36/2023 per l'acquisto di beni e servizi strumentali allo svolgimento delle attività di interesse pubblico ad essa demandate e per le quali è stata costituita.

Quanto al quesito riferito alla possibilità di nominare, quale Responsabile Unico di Progetto, un componente del Consiglio di amministrazione in possesso dei requisiti di professionalità necessari, nel rinviare ai pareri resi dall'Autorità in ordine a tale figura, come oggi disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 36/2023 (in particolare pareri Funz Cons 57/2024 e 33/2024), si osserva che ai sensi del comma 2, di tale disposizione «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche

amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento».

Pertanto, sulla base di tale disposizione e in risposta al quesito sollevato in materia, può osservarsi che le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici – tra le quali va inclusa la Fondazione oggetto dell'istanza di parere – possono individuare, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, ferma restando la necessità che il soggetto prescelto sia comunque dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere, come stabilito dalle previsioni dell'All. I.2 del Codice.

In ordine al quesito relativo all'obbligo, per la Fondazione ITS Academy, di applicare le disposizioni del d.lgs. 33/2013 in tema di trasparenza, si osserva che ai sensi dell'art. 2-bis dello stesso decreto legislativo, la disciplina ivi prevista trova applicazione anche per le Fondazioni che presentino i seguenti requisiti: *(i) Fondazioni con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013); (ii) Fondazioni con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. In tal caso, la trasparenza è limitata ai soli dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse (art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013).*

Nel caso di specie, escludendo la riconducibilità della Fondazione in esame tra i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, lett. c), del decreto citato, posto che dalle previsioni dello Statuto, non si evince il requisito della nomina totalitaria dei componenti dell'organo di amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche, la stessa potrebbe rientrare tra i soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 2-bis, in quanto deputata allo svolgimento di attività di pubblico interesse (per il contenuto di tale nozione, si rinvia alle indicazioni fornite da ANAC nella delibera 1134/2017, paragrafo 2.4), purché risulti integrato anche il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro.

In tal caso, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità nella citata delibera 1134/2017, la Fondazione sarebbe tenuta ad attuare la trasparenza con riferimento alle sole attività di pubblico interesse svolte e non all'organizzazione.

Infine, in ordine all'ultimo quesito riferito alla possibilità di assumere con contratto di lavoro subordinato e/o procedere ad affidamenti di incarichi di collaborazione a soggetti in quiescenza dalla pubblica amministrazione, sembra opportuno osservare che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 *«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».*

La disposizione è stata introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della l. 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse

all'assunzione del dipendente pubblico da parte di un privato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la PA.

L'ambito soggettivo di applicabilità della norma è dunque riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso l'esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali.

Fermo quanto sopra, con riferimento al caso di specie, si osserva che nell'istanza di parere sottoposta all'attenzione dell'Autorità non si fa alcun riferimento ad un incarico che la Fondazione ITS Academy vorrebbe effettivamente conferire ad un dipendente, in quiescenza, di una pubblica amministrazione, circostanza che preliminarmente non consente di verificare l'applicazione del divieto di *pantouflage* al caso concreto.

Pertanto, sulla questione posta, sembra sufficiente osservare che il c.d. divieto di *pantouflage* potrebbe trovare applicazione, previa verifica del singolo caso concreto, in presenza dei seguenti presupposti di applicabilità della disciplina in esame: (i) l'amministrazione e l'incarico di provenienza rientri nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione; (ii) il soggetto abbia svolto, nel triennio precedente all'assunzione, attività autoritativa o negoziale in rappresentanza dell'ente pubblico di provenienza a favore del soggetto privato presso il quale intende assumere servizio (in questo caso la Fondazione); (iii) la natura giuridica dell'incarico che si intende assumere presso il privato sia una "*attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*". Con riferimento a tale requisito, la Fondazione in esame sembra rientrare tra i "*soggetti privati*" in quanto l'Autorità ha chiarito che la formulazione della disposizione consente una lettura ampia di tale nozione (per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alle Linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di *pantouflage* art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, adottate dall'Autorità con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024).

Per tutto quanto sopra, sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette a codesta Amministrazione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente